

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 6 del 01 febbraio 2024

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione all'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese ad eseguire interventi selvicolturali a carattere fitosanitario e successiva ricostituzione, in parte di bosco misto ed in parte come recupero del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico, non previsti dal piano di gestione del complesso agroforestale regionale Foreste pistoiesi – Sezione Acquerino Collina.

Allegati da pubblicare - Nessuno

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1520 del 18-12-2023 ad oggetto “Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2024 di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80”;

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi sezione Acquerino Collina è l’Unione dei Comuni Appennino pistoiese;

Vista la nota n° 620 del 19/01/2024 dell’Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, integrata con ulteriori specifiche e precisazioni trasmesse con la nota n° 890 del 29/01/2024 con le quali si richiede l’autorizzazione ad effettuare interventi selvicolturali a carattere fitosanitario non previsti dal piano di gestione forestale in vigore in popolamenti di abete rosso attaccati da bostrico e consistenti:

- nell’asportazione del soprassuolo danneggiato e morto in piedi che insiste sulle sottoparticelle forestali 46/1 (porzione) e 79/1,
- nella successiva ricostituzione del bosco sulla porzione della sottoparticella 46/1 risultata attaccata dal patogeno e sulla sottoparticella 79/1 in parte mediante il recupero del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico ed in parte con la ricostituzione del bosco;

Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana” intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012, tali interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana, ma che tale autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47 bis);

Ricordato che l’Unione dei Comuni Appennino Pistoiese è anche ente competente alle funzioni amministrative di cui alla legge forestale (l.r. 39/00) in merito alla tutela del bosco (art .3 ter) per il proprio territorio di competenza;

Ricordato che Ente terre regionali toscane svolge, anche nella fattispecie, la funzione di coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all’art. 22 della l.r. 39/00;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi - Sezione Acquerino Collina redatto per il periodo 2011-2025 ed approvato con DGRT n. 686 del 01-08-2011 sulle particelle in questione prevedeva, sulle sottoparticelle forestali (SF) A46/1 e A79/1

- costituite da soprassuoli artificiali di abete rosso, il diradamento;
- che a seguito di un attacco massivo di *Ips typographus* (“bostrico”) tali popolamenti risultano pressoché completamente danneggiati con estesa moria delle piante con crolli che interessano rispettivamente 1,5 ettari della SF A46/1 e 5 ettari della SF A79/1;
 - che l’Unione richiede l’asportazione del materiale legnoso sulle suddette superfici per contenere l’infestazione da bostrico indicando come la forma di lotta più efficace l’allontanamento tempestivo del materiale attaccato o potenzialmente utile per la riproduzione del coleottero;
 - che l’Unione, dopo l’asportazione del soprassuolo interessato dalla moria mediante l’asportazione di tutte le conifere, prevede:
 - a. la ricostituzione mediante un rimboschimento, su porzione di 1,5 ettari della SF A46/1, di un soprassuolo misto di conifere e latifoglie, da attuarsi dopo un periodo di tre anni dall’utilizzazione qualora non sia affermata la rinnovazione naturale;
 - b. il rilascio all’evoluzione naturale di una porzione di 0,3 ettari della SF A76/1, in prossimità del Fosso dei Troghi, nella quale vi è presenza di latifoglie, che possono disseminare con eventuale rimboschimento qualora nei tre anni successivi all’utilizzazione non si abbia affermazione della rinnovazione naturale;
 - c. la ricostituzione mediante un rimboschimento, su porzione di 1,7 ettari della SF A76/1, di un soprassuolo misto di conifere e latifoglie, da attuarsi dopo un periodo di tre anni dall’utilizzazione qualora non sia affermata la rinnovazione naturale;
 - d. un intervento di trasformazione finalizzato al recupero agronomico dei terreni su porzione di 3 ettari della SF A76/1;
 - che gli interventi richiesti soddisfano le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l’esecuzione degli interventi richiesti condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni di legge ed alla seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell’Unione dei Comuni Appennino pistoiese attenendosi alle indicazioni previste nella richiesta presentata e nel rispetto del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) Di autorizzare l’esecuzione degli interventi selvicolturali a carattere fitosanitario di asportazione del soprassuolo morto in piedi a seguito di attacco da bostrico e successiva ricostituzione in parte di bosco misto ed in parte di recupero del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico richiesti dall’Unione dei Comuni Appennino pistoiese con la nota n° 620 del 19/01/2024 e successive specifiche integrazioni pervenute con n° 890 del 29/01/2024 per complessivi 6,5 ettari da realizzarsi nel complesso agro-forestale regionale Foreste Pistoiesi - Sezione Acquerino Collina;

2) di dare atto che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47bis);

3) Di subordinare l’esecuzione degli interventi al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alle seguenti prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell’Unione dei Comuni Appennino pistoiese attenendosi alle indicazioni previste nella richiesta presentata e nel rispetto del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Sordi